



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PETERLINI, PINZGER e COSSIGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008

Disposizioni in materia di residenza anagrafica dei figli affidati ad entrambi i genitori separati o divorziati

ONOREVOLI SENATORI. – Con la legge 8 febbraio 2006, n. 54, viene capovolto il sistema in materia di affidamento in base al quale i figli venivano affidati, come regola, o all'uno o all'altro dei genitori, secondo il prudente apprezzamento del presidente del tribunale o del giudice o secondo le intese raggiunte dai coniugi, e soltanto come eccezione ad entrambi i genitori. In caso di separazione o divorzio dei genitori, i figli saranno affidati, come regola, ad entrambi i genitori e, soltanto come eccezione, ad uno di essi quando in tal senso spinga l'interesse del minore e l'affidamento condiviso determini una situazione di pregiudizio per il minore stesso.

Le nuove norme attuano il principio della bigenitorialità, principio affermato da tempo negli ordinamenti europei e presente altresì nella Convenzione sui diritti del fanciullo sottoscritta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176.

Con l'introduzione dell'istituto dell'affidamento condiviso si realizza sempre più di frequente e comunemente una suddivisione su base paritaria del cosiddetto «regime delle visite» (per esempio a settimane alterne o previsioni similari): ciò fa sì che i figli si trovino ad avere due dimore abituali e quindi due residenze (articolo 43 del codice civile), che coincidono con le abitazioni dei genitori presso le quali trascorrono tempi uguali, senza una prevalenza dell'una sull'altra.

Il fatto che l'ordinamento italiano non consenta la possibilità di avere due indirizzi di residenza benché non vi sia alcuna norma che lo vieti espressamente, né nel codice civile né nella normativa vigente in materia anagrafica (legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e regolamento di cui al decreto del Pre-

sidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223) – obbliga ad una «forzatura giuridica» imponendo, appunto, al soggetto (figlio minore di genitori separati o divorziati) un unico indirizzo di residenza anagrafica, situazione che sempre più spesso non coincide con quella reale laddove, trascorrendo tempi uguali presso l'abitazione di ciascun genitore, i figli hanno di fatto non un'unica dimora abituale bensì due.

La questione, ovviamente, non ha rilevanza solo formale ma sostanziale ed ha ripercussioni, giuridiche da un lato e pratiche dall'altro, importanti.

Alcuni degli aspetti significativi ed esplicativi possono essere i seguenti:

1. l'indirizzo di residenza è importante perché a tale indirizzo sono inviate tutte le notificazioni e le comunicazioni «ufficiali» inerenti la persona: stante che non sempre e non necessariamente la comunicazione tra i genitori è puntuale ed efficace, il fatto che il figlio sia residente presso l'uno o presso l'altro può avere ripercussioni pratiche, concrete, importanti sull'esercizio quotidiano della potestà e dell'affidamento;

2. l'entità e lo stesso accesso ad ogni forma di agevolazione, contributo, sovvenzione pubblica (compresi, ad esempio, quelli inerenti all'istruzione scolastica, ma non solo) è ancorata dalla normativa alla composizione anagrafica della famiglia (cosiddetto «stato di famiglia»), vuoi direttamente, vuoi – nella maggior parte dei casi – tramite il parametro dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nel calcolo del quale la composizione anagrafica della famiglia (e quindi la residenza) ha un'incidenza importante di cui, allo stato, può beneficiare solo il genitore con il quale i figli anagraficamente risiedono.

Il presente disegno di legge, pertanto, prevede la doppia residenza anagrafica presso l'indirizzo di entrambi i genitori (e, conseguentemente, l'iscrizione sia nello stato di famiglia anagrafico paterno sia in quello materno) per i figli che, essendo affidati ad entrambi i genitori, con suddivisione paritaria delle «visite» e trascorrendo tempi uguali presso l'abitazione della madre e del padre, hanno di fatto due dimore abituali (articolo 43 del codice civile) coincidenti, appunto, con le abitazioni dei genitori.

Parliamo, dunque, di doppia residenza e non di doppio domicilio poiché il doppio domicilio non dà alcuna garanzia circa l'invio all'indirizzo di entrambi i genitori delle comunicazioni e notificazioni (sia da parte dei privati sia da parte degli enti e uffici pubblici i quali, ovviamente, fanno riferimento ai registri anagrafici comunali della popolazione residente per le comunicazioni e notificazioni) né consente l'accesso alle agevolazioni ancorate, appunto, allo stato di famiglia anagrafico. Inoltre la norma prevede per i genitori già divorziati o separati di ottenere la doppia iscrizione anagrafica dei figli tramite istanza da inoltrare all'ufficio anagrafico, evitando di dover ricorrere al tribunale per ottenere una modifica delle condizioni del divorzio o della separazione, che comporterebbe un inutile aggravio di lavoro per

gli organi giudiziari, oltre ad ulteriori spese alle parti e l'inevitabile dilungarsi dei tempi.

L'approvazione del presente disegno di legge consentirebbe di adeguare la legislazione italiana all'evoluzione della società e della famiglia e concorrerebbe a realizzare una politica di reale sostegno alla famiglia stessa, sulla base di criteri di equità e giustizia e dando, nel contempo, riconoscimento giuridico ad una realtà sempre più diffusa come, peraltro, risulta già avvenga in altri Paesi europei, come per esempio in Francia, dove l'affidamento congiunto come forma privilegiata venne istituito nel 1993. Sei anni dopo il governo incaricò una commissione qualificatissima di verificare gli esiti della nuova normativa. Constatato che l'applicazione dell'affidamento congiunto superava felicemente il 90 per cento, il Parlamento francese accolse anche il suggerimento di cancellare le ultime tracce di residua monogenitorialità, stabilendo la possibilità di una doppia residenza per il minorenne. Ciò avvenne con la legge n. 2002-305 del 4 marzo 2002.

In tal modo si eliminerebbe, all'origine, un motivo di potenziale attrito, quando non di conflitto, tra gli ex-coniugi e un'occasione di eventuali possibili strumentalizzazioni da parte dell'uno o dell'altro genitore, con evidente vantaggio di tutte le parti in gioco, in primo luogo, ovviamente, dei figli.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In caso di separazione o di divorzio, i figli affidati ad entrambi i genitori e che trascorrono periodi di uguale durata presso l'abitazione della madre e del padre hanno la doppia residenza anagrafica e, conseguentemente, l'iscrizione sia nello stato di famiglia anagrafico materno sia in quello paterno. Entrambi gli indirizzi di residenza sono indicati nelle certificazioni e nei documenti d'identità del minore.

2. In presenza delle condizioni di cui al comma precedente, l'iscrizione del figlio minore nello stato di famiglia anagrafico è ottenuta dal genitore interessato mediante istanza in carta libera al competente ufficio anagrafico comunale, corredata da copia della sentenza di separazione o divorzio.